

**Votazione popolare
del 7 febbraio 1999**

Spiegazioni del
Consiglio federale

1 Eleggibilità al
Consiglio federale

2 Medicina
dei trapianti

3 Iniziativa
"abitazione in
proprietà per tutti"

4 Legge federale
sulla pianificazione
del territorio

Su che cosa si vota?

1

Primo oggetto
Decreto federale concernente la
modifica delle condizioni di eleggibilità
al Consiglio federale

2

Secondo oggetto
Decreto federale concernente un
articolo costituzionale sulla medicina
dei trapianti

3

Terzo oggetto
Iniziativa popolare "abitazione in
proprietà per tutti"

4

Quarto oggetto
Modifica della legge federale sulla
pianificazione del territorio

■ La clausola che vieta di eleggere al Consiglio federale più di un cittadino proveniente dallo stesso Cantone va sostituita con una regolamentazione più moderna e flessibile secondo cui l'Assemblea federale deve vigilare affinché le diverse regioni e componenti linguistiche del Paese siano equamente rappresentate nel governo nazionale.

■ Oggi i trapianti consentono di salvare molti malati o di migliorarne notevolmente la qualità di vita. Il nuovo articolo costituzionale incarica la Confederazione di disciplinare per legge questa importante branca della medicina. Vieta il commercio di organi umani e prescrive la gratuità della donazione di organi, tessuti e cellule umani. La futura legislazione federale dovrà tutelare la dignità umana, i diritti della personalità e la salute, nonché garantire un'equa attribuzione degli organi.

■ L'iniziativa popolare "abitazione in proprietà per tutti" mira ad accrescere considerevolmente il numero dei proprietari di abitazioni tramite cinque forme di agevolazione fiscale. Consiglio federale e Parlamento respingono l'iniziativa poiché ritengono che l'accesso alla proprietà dell'alloggio sia promosso già attualmente, in particolare grazie a misure fiscali. Inoltre l'iniziativa non mantiene la promessa formulata nel suo titolo. Sfavorisce infatti le persone dai redditi modesti nonché gli inquilini. L'obiettivo di bilancio 2001 (equilibrio delle finanze federali) sarebbe infine compromesso da una notevole diminuzione del gettito fiscale.

■ Se accettata, la modifica della legge federale sulla pianificazione del territorio consentirà, a determinate condizioni, di destinare a usi non agricoli gli edifici che non sono più necessari all'agricoltura. Permetterà inoltre di costruire nella zona agricola edifici destinati alle colture fuori terreno. Contro la revisione è stato lanciato il referendum.

Spiegazioni

p. 4-9

Testo in votazione

p. 6

Spiegazioni

p. 10-15

Testo in votazione

p. 12

Spiegazioni

p. 16-21

Testo in votazione

p. 18

Spiegazioni

p. 22-27

Testo in votazione

p. 28-31

Primo oggetto

Condizioni di eleggibilità al Consiglio federale

1

■ **La domanda che figura sulla scheda è la seguente:**

Volete accettare il decreto federale del 9 ottobre 1998 concernente la modifica delle condizioni di eleggibilità al Consiglio federale?

Il decreto è stato approvato dal Consiglio nazionale con 144 voti contro 37 e 6 astensioni e dal Consiglio degli Stati con 35 voti contro 1.

■ Elezione del Consiglio federale

Dalla fondazione dello Stato federale, centocinquant'anni or sono, la Svizzera è governata da un Consiglio federale composto di sette membri. I membri dell'Esecutivo vengono nominati per quattro anni dall'Assemblea federale.

Tuttavia, dallo stesso Cantone non può essere eletto più di un membro. Questa "clausola del Cantone" è stata introdotta soprattutto per proteggere i piccoli Cantoni da concentrazioni unilaterali di potere.

■ Una regolamentazione troppo rigida

La regolamentazione vigente è considerata troppo rigida. In un passato recente, potenziali candidati hanno dovuto essere esclusi dall'elezione soltanto perché provenivano da un Cantone già rappresentato in Consiglio federale.

La clausola del Cantone, unitamente ad altri criteri non scritti quali l'appartenenza politica, il sesso, la lingua, la regione, la confessione ecc., limita in misura eccessiva la libertà di scelta dell'Assemblea federale.

■ Soluzione più flessibile e moderna

Per questi motivi, l'Assemblea federale ha deciso di sostituire la clausola del Cantone con una disposizione costituzionale più flessibile e moderna. All'atto della nomina dei membri del Consiglio federale, il Parlamento potrà eleggere più di una persona proveniente dallo stesso Cantone, vigilando tuttavia affinché le diverse regioni e componenti linguistiche del Paese siano equamente rappresentate nel Governo. Dovrà quindi tener conto della pluralità linguistica e regionale del Paese e salvaguardare l'equilibrio federalistico.

■ Considerazioni del Consiglio federale e del Parlamento

Parlamento e Consiglio federale non intendono assolutamente sconfessare l'idea di equilibrio federalistico su cui poggia la clausola del Cantone. Sono tuttavia convinti che la nuova disposizione consenta di garantire tale equilibrio al pari della clausola del Cantone, conferendo nel contempo una maggiore libertà di scelta all'Assemblea federale. Raccomandano quindi a popolo e Cantoni di accettare la modifica costituzionale proposta.

Testo in votazione

Decreto federale concernente la modifica delle condizioni di eleggibilità al Consiglio federale

del 9 ottobre 1998



L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto del 28 ottobre 1993 ¹ della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale; visto il parere del Consiglio federale del 13 giugno 1994 ²,

decreta:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 96 cpv. 1 e 1bis

1 I membri del Consiglio federale vengono nominati per quattro anni dall'Assemblea federale fra tutti i cittadini svizzeri che sono eleggibili come membri del Consiglio nazionale.

1bis Le diverse regioni e le componenti linguistiche del Paese devono essere equamente rappresentate.

¹) FF 1993 IV 501


²) FF 1994 III 1236

II

Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni.

150 anni di Consiglio federale

Rappresentanza dei Cantoni nel Consiglio federale



Il grafico mostra che, durante 150 anni di Stato federale, i tre Cantoni più popolosi (ZH, BE e VD) sono quasi sempre stati rappresentati nell'Esecutivo federale. Anche i Cantoni di San Gallo, del Ticino, di Argovia e di Neuchâtel hanno fruito di una buona rappresentanza. Uri, Svitto, Nidvaldo, Sciaffusa, Appenzello Interno e Giura non sono invece mai stati rappresentati. La clausola del Cantone non ha quindi consentito di evitare un'impari rappresentanza dei Cantoni in seno al Consiglio federale.

Rappresentanza delle comunità linguistiche nel Consiglio federale

fra.	fra.	fra.	ita.	ita.
ted.	fra.	fra.	fra.	fra.
ted.	ted.	fra.	ted.	fra.
ted.	ted.	ted.	ted.	ted.
ted.	ted.	ted.	ted.	ted.
ted.	ted.	ted.	ted.	ted.
ted.	ted.	ted.	ted.	ted.

5 anni
62 anni
6 anni
36 anni
41 anni

■ consiglieri federali germanofoni
■ consiglieri federali francofoni
■ consiglieri federali italofofoni

Il grafico mostra in che misura e per quanto tempo le singole comunità linguistiche sono state sinora rappresentate nel Consiglio federale (secondo la lingua dei sette consiglieri federali). Il nuovo articolo costituzionale prevede espressamente che le diverse regioni e componenti linguistiche del Paese devono essere equamente rappresentate nel Governo federale.

Parere del Consiglio federale

1

Il Consiglio federale sostiene questa revisione costituzionale, avviata e decisa dal Parlamento. Rispetto alla clausola del Cantone, essa stabilisce condizioni più moderne e flessibili per l'elezione del governo nazionale. Il Consiglio federale raccomanda di accettare il nuovo articolo costituzionale soprattutto per i seguenti motivi:

■ **Migliori possibilità di scelta**

Eleggendo i membri del Consiglio federale, il Parlamento si assume una grande responsabilità poiché è chiamato a scegliere le persone che governeranno il Paese nei quattro anni successivi. L'Assemblea federale deve quindi essere in grado di scegliere tra le personalità più atte ad assolvere tale compito. Sovente, a causa della clausola del Cantone, candidati di valore non sono eleggibili soltanto perché provengono da Cantoni già rappresentati nel Consiglio federale. Questa clausola limita in misura eccessiva le possibilità di scelta del Parlamento.

■ **Regolamentazione al passo con i tempi**

In un'era come la nostra, caratterizzata da una grande mobilità della popolazione, molte persone si sentono legate a più Cantoni poiché vi sono vissute a lungo. Queste persone sono in grado di rappresentare diversi Cantoni ed è quindi poco sensato subordinarne l'elezione all'osservanza della clausola del Cantone. L'attribuzione di un candidato a un determinato Cantone è invece regolata chiaramente soltanto riguardo a titolari di cariche politiche. La revisione costituzionale consente pertanto di scegliere i candidati con una maggiore flessibilità.

■ **Rappresentanza delle regioni e delle componenti linguistiche del Paese**

La composizione del Consiglio federale deve riflettere anche in futuro la pluralità regionale e linguistica del Paese. La modifica proposta garantisce una simile composizione poiché, oltre ad abrogare la clausola del Cantone, introduce migliori disposizioni protettive. Il nuovo articolo costituzionale rispetta il principio adottato nel 1848 dalla Dieta, che decise di disciplinare nella Costituzione la rappresentanza federalistica del Consiglio federale, anziché lasciare tale questione al libero apprezzamento dell'Assemblea federale. La nuova disposizione prevede che nell'elezione del Consiglio federale occorre assicurare un'equa rappresentanza delle regioni e delle componenti linguistiche del Paese. L'equilibrio federalistico è quindi comunque garantito. Il timore che il Consiglio federale possa un giorno essere dominato da rappresentanti di pochi Cantoni è dunque infondato.

■ **Tutela del principio federalistico**

Dal momento che la clausola del Cantone sarà sostituita con criteri di carattere geografico e linguistico, il principio federalistico non è soltanto mantenuto, ma anzi rafforzato. La clausola del Cantone impone una condizione meramente formale e negativa. Non consentirebbe ad esempio di impedire che il Parlamento elegga al Consiglio federale soltanto

rappresentanti dei Cantoni svizzero-tedeschi. In virtù della nuova disposizione questo non sarebbe invece più possibile.

■ **Dibattiti parlamentari**

La modifica delle condizioni di eleggibilità al Consiglio federale è stata avviata dal Parlamento, che l'ha approvata a stragrande maggioranza. Essa ha tuttavia suscitato critiche da parte di chi temeva che la soppressione della clausola del Cantone sminuisse il ruolo dei Cantoni. Altri hanno chiesto di abrogare tale clausola senza sostituirla con altre norme. Le Camere hanno inoltre respinto la proposta di inserire nella Costituzione una disposizione che garantisse un'equa rappresentanza dei due sessi. La maggioranza dei parlamentari voleva infatti evitare di limitare ulteriormente la libertà di scelta nell'ambito dell'elezione del Consiglio federale.

Per tutti questi motivi Governo e Parlamento raccomandano di accettare la modifica delle condizioni di eleggibilità al Consiglio federale.

Secondo oggetto

Medicina dei trapianti

2

■ **La domanda che figura sulla scheda è la seguente:**
Volete accettare il decreto federale del 26 giugno 1998 concernente un articolo costituzionale sulla medicina dei trapianti?

Il decreto è stato approvato dal Consiglio nazionale con 158 voti contro 11 e 9 astensioni e dal Consiglio degli Stati con 42 voti contro 0.

■ **Le regole attuali sono insufficienti**

Anche in Svizzera il trapianto di organi, tessuti e cellule è praticato con successo da oltre trent'anni. Questo trattamento ha consentito di salvare la vita di molte persone o perlomeno di migliorarne la qualità di vita. Ciononostante, nel nostro Paese la medicina dei trapianti non poggia su basi legali adeguate. Le regolamentazioni cantonali vigenti sono discordanti e lacunose; alcuni Cantoni non hanno nemmeno regolato la materia. La Svizzera è praticamente l'unico Paese europeo sprovvisto di una legislazione nazionale sui trapianti.

■ **Necessità di una regolamentazione a livello federale**

La medicina dei trapianti solleva questioni di fondo che rendono indispensabile una regolamentazione federale. In una prima fase, occorre istituire la necessaria base costituzionale. L'articolo costituzionale proposto obbliga la Confederazione a provvedere alla protezione della dignità umana, della personalità e della salute e a stabilire criteri atti a garantire un'equa distribuzione degli organi. Per evitare abusi, vieta il commercio di organi umani e sancisce la gratuità della donazione di organi, tessuti e cellule umani.

■ **Approvazione quasi unanime**

Alcuni membri del Parlamento hanno sostenuto che l'articolo costituzionale è formulato in modo troppo vago e che troppi aspetti sono lasciati al legislatore: la stragrande maggioranza dei parlamentari ha però riconosciuto la necessità di disciplinare il settore.

■ **Considerazioni del Consiglio federale e del Parlamento**

La normativa vigente in materia di trapianti è lacunosa e manca di uniformità. Occorre quindi adottare una regolamentazione federale che stabilisca limiti vincolanti e eticamente chiari per questo importante settore della medicina, prevenga gli abusi e garantisca la certezza del diritto. Il nuovo articolo costituzionale crea la base necessaria a tal fine.

Testo in votazione

Decreto federale concernente un articolo costituzionale sulla medicina dei trapianti

del 26 giugno 1998



A large, bold red number '2' is positioned to the left of the main text, indicating the second article of the constitution.

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 aprile 1997 ¹,

decreta:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 24^{decies}

1 La Confederazione emana prescrizioni in materia di trapianto di organi, tessuti e cellule. Provvede in tale ambito alla protezione della dignità umana, della personalità e della salute.

2 Stabilisce in particolare criteri affinché l'attribuzione degli organi sia equa.

3 La donazione di organi, tessuti e cellule umane è gratuita. Il commercio di organi umani è vietato.

II

¹) FF 1997 III 557

Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni.

Limiti per la medicina dei trapianti

■ Un articolo costituzionale che sancisce i principi

Il nuovo articolo costituzionale attribuisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni in materia di trapianto di organi, tessuti e cellule. Enuncia i principi e i limiti che saranno definiti in modo particolareggiato nella legislazione:

■ 1. Protezione della dignità umana, della personalità e della salute:

nella legge, la Confederazione adempirà il suo obbligo di tutelare i beni giuridici supremi e i diritti fondamentali essenziali. Si dovrà in particolare garantire la dignità dei defunti nell'ambito dell'espianto di organi.

■ 2. Equa attribuzione degli organi:

considerata la penuria di organi disponibili per i trapianti, la questione dell'equa attribuzione assume un'importanza particolare. L'articolo costituzionale non fonda alcun diritto di ricevere un organo ma garantisce la parità di trattamento nell'attribuzione degli organi disponibili.

■ 3. Nessun commercio di organi umani:

la nuova disposizione costituzionale sancisce la gratuità della donazione di organi, tessuti e cellule e vieta il commercio di organi umani. Questi principi mirano a porre fine al commercio di organi e a evitare gli abusi.

■ Legge sui trapianti

L'articolo costituzionale proposto è formulato in modo aperto. Aspetti quali la definizione della morte e la constatazione del decesso o il consenso all'espianto di organi saranno disciplinati dalla legge, che regolerà anche lo xenotrapianto, ossia il trapianto sull'uomo di organi, tessuti e cellule di origine animale. Sarà così possibile adeguare la legge ai rapidi progressi compiuti dalla medicina dei trapianti. I diritti popolari saranno salvaguardati, poiché contro la nuova legge potrà essere lanciato il referendum.

■ Medicina dei trapianti in Svizzera

Nell'ultimo decennio, in Svizzera sono stati trapiantati 3'750 organi: 2'630 reni, 458 cuori, 434 fegati, 115 pancreas e 112 polmoni. Dal 1985, le attività dei sei centri di trapianto svizzeri di Basilea, Berna, Ginevra, Losanna, San Gallo e Ginevra sono coordinate da Swisstransplant, una fondazione privata per la donazione e il trapianto di organi. All'inizio del 1998, 459 persone erano in attesa di trapianto. Nel 1997, 25 persone sono decedute per mancanza di organi da trapiantare.

Parere del Consiglio federale

2

L'articolo costituzionale proposto costituisce un primo importante passo verso l'adozione di una normativa uniforme e completa in materia di medicina dei trapianti in Svizzera. Obbliga la Confederazione a tutelare la dignità umana, la personalità e la salute, a prevenire gli abusi e a provvedere affinché l'attribuzione degli organi sia equa. Il Consiglio federale sostiene l'articolo costituzionale per i seguenti motivi:

■ Chiarire la situazione

La regolamentazione vigente in materia di medicina dei trapianti, lacunosa e priva di unità, può creare situazioni scioccanti. Le condizioni per l'espianto di organi differiscono infatti a seconda del Cantone in cui il donatore è deceduto. In alcuni Cantoni l'espianto è ammesso soltanto se il defunto o i suoi parenti non vi si sono opposti. In altri occorre invece il loro consenso esplicito. Taluni Cantoni non dispongono di alcuna regolamentazione in materia. Il Consiglio federale reputa che una questione tanto importante vada disciplinata in modo uniforme.

■ Risolvere le questioni etiche

La medicina dei trapianti pone questioni etiche fondamentali: quando una persona può essere considerata morta? Secondo quali criteri vanno attribuiti gli organi? È lecito allevare animali per trapiantarne organi, tessuti o cellule sugli esseri umani? Questi aspetti vanno discussi e disciplinati in modo chiaro nella futura legge sui trapianti. Ma per emanare tale legge, la Confederazione deve potersi fondare su una norma costituzionale.

■ Attribuire gli organi in modo equo

La penuria di organi da trapiantare rende estremamente delicate le decisioni sull'attribuzione degli organi disponibili. Occorre pertanto garantire che tali decisioni si fondino su criteri equi. Criteri quali il sesso, la razza o la situa-

zione economica non devono assolutamente entrare in considerazione.

L'articolo costituzionale incarica la Confederazione di garantire la parità di trattamento dei pazienti nell'attribuzione degli organi da trapiantare.

■ Vietare il commercio di organi umani

Il commercio di organi è incompatibile con la dignità umana. Non si può commercializzare il corpo umano e trattarlo alla stregua di una merce. La donazione di un organo dev'essere motivata dall'intenzione di aiutare il prossimo, non da interessi finanziari. Devono quindi poter essere trapiantati soltanto organi, tessuti e cellule donati gratuitamente.

■ Xenotrapianto

Il trapianto di organi, tessuti e cellule di origine animale è oggetto di intense ricerche, sia in Svizzera che all'estero. Attualmente, è tuttavia impossibile stabilire se e quando questa tecnica potrà essere impiegata. Rimangono ancora irrisolti numerosi aspetti etici, medici e sanitari, che dovranno essere disciplinati nella legge sui trapianti. Per il momento il Consiglio federale ritiene che si debba vietare lo xenotrapianto - salvo in alcuni casi rigorosamente definiti - a causa del rischio di infezioni insito in tale tecnica.

■ Dibattiti parlamentari

Il Parlamento ha approvato a netta maggioranza il nuovo articolo costituzionale. Solo alcuni deputati vi si sono opposti sostenendo che la norma proposta lascia irrisolte numerose questioni delicate di carattere etico, come la determinazione del momento del decesso o il problema degli xenotrapianti. Va tuttavia ricordato che l'articolo costituzionale non disciplina questioni di dettaglio ma crea un quadro normativo generale che sarà precisato nella legge federale. Non si può neppure affermare che i diritti popolari vengano limitati, dal momento che contro la futura legge sui trapianti potrà essere lanciato il referendum.

Per tutti questi motivi Governo e Parlamento raccomandano di accettare l'articolo costituzionale sulla medicina dei trapianti.

Terzo oggetto

Iniziativa popolare “abitazione in proprietà per tutti”

3

■ La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

**Volete accettare l’iniziativa popolare
“abitazione in proprietà per tutti”?**

L’iniziativa è stata respinta dal Consiglio nazionale con 109 voti contro 66 e 10 astensioni e dal Consiglio degli Stati con 29 voti contro 10.

■ L'accesso alla proprietà abitativa è già promosso da tempo

La promozione della proprietà abitativa è prevista dalla Costituzione federale sin dal 1972. Su tale base, la Confederazione ha già adottato numerosi provvedimenti. Fideiussioni, mutui e contributi a fondo perso consentono o agevolano l'accesso alla proprietà abitativa. Inoltre, i risparmi accumulati nell'ambito della previdenza professionale e individuale possono essere utilizzati per l'acquisto di un alloggio. Sul piano fiscale, gli interessi ipotecari e le spese di amministrazione possono essere dedotti dal reddito imponibile e il valore locativo è nettamente inferiore alle pigioni. Grazie a queste misure, anche chi dispone soltanto di fondi propri limitati può accedere più facilmente alla proprietà di un'abitazione.

■ Che cosa vuole l'iniziativa?

Con l'iniziativa popolare "abitazione in proprietà per tutti", depositata nel 1993, la Società svizzera dei proprietari fondiari intende introdurre misure di promozione ancor più incisive. Propone cinque agevolazioni fiscali, di cui tre volte a ridurre ulteriormente il valore locativo. L'iniziativa chiede anzitutto che il valore locativo possa essere adeguato al rincaro soltanto al momento dell'acquisto. Inoltre, i risparmi destinati all'acquisto della proprietà abitativa devono essere fiscalmente deducibili e i mezzi della previdenza professionale utilizzati

per l'acquisto e il finanziamento devono beneficiare di agevolazioni fiscali.

■ L'iniziativa non raggiunge l'obiettivo perseguito

Le misure proposte dall'iniziativa non promuoverebbero l'accesso alla proprietà abitativa, soprattutto per quanto concerne le persone con redditi modesti. Il gettito fiscale diminuirebbe sensibilmente, a tutto vantaggio delle fasce più abbienti della popolazione. Se accettata, l'iniziativa provocherebbe una diminuzione delle entrate fiscali di 400-500 milioni di franchi per la Confederazione e di 1-1,4 miliardi di franchi per i Cantoni. Inoltre, gli inquilini sarebbero gravemente discriminati rispetto ai proprietari di abitazioni.

■ Consiglio federale e Parlamento respingono l'iniziativa

L'iniziativa persegue un obiettivo lodevole, ma non consente di raggiungerlo. Essa finirebbe per favorire le persone che dispongono di redditi elevati. Ostacolerebbe inoltre il risanamento delle finanze federali e comprometterebbe l'obiettivo di bilancio 2001, accettato da popolo e Cantoni nel giugno 1998.

Testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare "abitazione in proprietà per tutti"

del 9 ottobre 1998

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, esaminata l'iniziativa popolare "abitazione in proprietà per tutti", depositata il 22 ottobre 1993 1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 1995 2, decreta:

Art. 1

- 1 L'iniziativa popolare "abitazione in proprietà per tutti" del 22 ottobre 1993 è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.
- 2 L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 34^{octies}

Al fine di incentivare la promozione e favorire il mantenimento della proprietà abitativa per uso proprio, le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni vanno strutturate nel modo seguente:

1. I risparmi destinati all'acquisto di una proprietà abitativa per uso proprio possono essere dedotti dal reddito. Modalità e calcolo di tale deduzione sono disciplinati dalla legislazione.
2. I mezzi della previdenza professionale come pure della previdenza personale vincolata, utilizzati per l'acquisto e il finanziamento della proprietà abitativa privata o cooperativa per uso proprio, sono soggetti ad agevolazioni fiscali.
3. Per alleviare l'onere finanziario iniziale, i valori locativi vanno ridotti per una durata di dieci anni a decorrere dal primo acquisto di una proprietà abitativa per uso proprio.
4. I valori locativi devono essere determinati con moderazione tenendo conto del promovimento della costituzione di proprietà e della previdenza individuale. Occorre soprattutto tener conto del particolare carattere economico e giuridico dello sfruttamento dell'abitazione in proprietà.
5. Una volta fissati, i valori locativi possono essere modificati unicamente dopo un trapasso di proprietà. In caso di trapasso di proprietà per successione, l'adeguamento viene differito fin tanto che il coniuge superstite occupa l'abitazione. Qualora vengano intrapresi considerevoli investimenti comportanti una valorizzazione della proprietà, i valori locativi possono essere aumentati in misura proporzionale. In caso di acquisti sostitutivi vanno considerati i valori locativi precedenti.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Disposizioni transitorie art. 24

Gli aumenti dei valori locativi che dovrebbero entrare in vigore dopo l'approvazione dell'articolo 34^{octies} da parte del popolo e dei Cantoni sono inefficaci per quanto siano in contraddizione con l'articolo 34^{octies}.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

1) FF 1994 III 705
2) FF 1995 III 738



” Argomenti del comitato d’iniziativa

“Tutti vogliono vivere in un alloggio di loro proprietà. La grande maggioranza della nostra popolazione desidera vivere in una casa o in un appartamento che le appartenga. Ciononostante, la Svizzera è il Paese europeo con la percentuale più bassa di proprietari della propria abitazione. L’iniziativa “abitazione in proprietà per tutti” mira a rendere più attrattivi e accessibili ad ampi strati della popolazione l’acquisto e il mantenimento della proprietà abitativa. Votazioni cantonali recenti hanno confermato questa volontà popolare.

Aiuto iniziale. Per acquisire la proprietà di un’abitazione, occorre superare due ostacoli: risparmiare il denaro necessario e cercare di rendere finanziariamente sopportabili i primi anni seguenti l’acquisto. Di conseguenza, l’iniziativa mira a incoraggiare il risparmio e a ridurre l’onere iniziale abbassando i valori locativi.

Valore locativo stabile per incentivare l’acquisto. Per acquistare un’abitazione si è disposti a risparmiare e a fare sacrifici. Ma il piacere di disporre di una casa propria non deve essere guastato dalla continua crescita del valore locativo. Un valore locativo stabile rappresenta quindi una delle misure più efficaci di promozione.

Un investimento per la vecchiaia. Un valore locativo contenuto e stabile rende allettante la prospettiva di disporre in vecchiaia di un’abitazione esente da debiti. È invece ingiusto che persone anziane debbano pagare imposte sul valore locativo sempre più elevate proprio quando il loro reddito diminuisce in seguito al pensionamento. L’iniziativa chiede che il valore locativo non sia aumentato nemmeno per il coniuge superstite fin tanto che questi occupa la propria abitazione.

I benefici prevalgono sui costi. Anche un confronto tra costi e benefici conferma la validità dell’iniziativa “abitazione in proprietà per tutti”. Se l’iniziativa fosse accettata, i benefici economici sarebbero enormi e gli investimenti generati contribuirebbero ad accrescere il gettito fiscale. La società e le famiglie trarrebbero vantaggi ancora maggiori. L’abitazione è infatti un bene particolarmente prezioso, curato con amore nella speranza di poterne godere per tutta la vita.”

Parere del Consiglio federale

Già oggi la Confederazione promuove la proprietà abitativa conformemente al mandato affidatole dalla Costituzione.

L'ordinamento fiscale vigente agevola l'acquisto e il mantenimento della proprietà abitativa, soprattutto alle persone che dispongono di fondi propri limitati. L'iniziativa si prefigge un obiettivo lodevole, ma gli strumenti proposti sono inadeguati.

I risultati sarebbero scarsi e l'onere per lo Stato estremamente gravoso. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa "abitazione in proprietà per tutti" in particolare per i seguenti motivi:

3

■ **L'iniziativa non mantiene le promesse**

Il titolo dell'iniziativa "abitazione in proprietà per tutti" suscita a torto l'impressione che chiunque potrà entrare in possesso di un'abitazione. Lo scopo dichiarato dell'iniziativa è di accrescere considerevolmente la proporzione dei proprietari di abitazioni: un obiettivo che non potrà certo essere raggiunto con le misure proposte.

■ **Benefici illusori per le persone con i redditi più modesti**

A causa della progressività delle imposte, le persone con i redditi più modesti non trarrebbero benefici sostanziali dall'iniziativa. Per loro, il risparmio fiscale sarebbe del tutto trascurabile. Di conseguenza, l'iniziativa non aiuterebbe ad acquistare un'abitazione chi dispone di un reddito modesto.

■ **L'iniziativa favorisce i redditi elevati**

Le persone che dispongono di redditi elevati trarrebbero invece profitto dall'iniziativa, poiché beneficerebbero di sgravi fiscali considerevoli. Se l'iniziativa dovesse essere accettata, le minori entrate fiscali dello Stato andrebbero a quasi esclusivo vantaggio proprio dei contribuenti con i redditi più elevati. Queste persone possiedono già un'abitazione o potrebbero comunque acquistarla anche senza incentivi supplementari.

■ **La proprietà abitativa è già incoraggiata**

Chi abita nella propria casa o nel proprio appartamento non paga pigioni. Per que-

ste persone, il fatto di non dover pagare una pigione equivale a un reddito supplementare (valore locativo), che viene aggiunto al reddito imponibile. Nella metà dei Cantoni e a livello federale, il valore locativo è inferiore sino al 30 per cento alle pigioni normali, mentre negli altri Cantoni è addirittura più basso. Inoltre, i proprietari di abitazioni beneficiano di considerevoli deduzioni d'imposta dal loro reddito imponibile. Per questo motivo, in Svizzera più della metà dei proprietari beneficia di deduzioni fiscali che superano il valore locativo. Il risparmio per la proprietà abitativa è promosso anche nell'ambito della previdenza individuale vincolata (3° pilastro) e della previdenza professionale (2° pilastro). Infine, anche la legge federale che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà consente o agevola l'acquisto della proprietà abitativa.

■ Il numero ridotto di proprietari d'abitazioni non dipende dall'imposizione fiscale

Benché in Svizzera la proporzione delle abitazioni in proprietà sia meno elevata rispetto agli altri Paesi (31%), negli ultimi anni il numero di proprietari è aumentato considerevolmente. Il 36 per cento degli svizzeri, il 41 per cento delle famiglie e il 39 per cento degli anziani possiedono un'abitazione in proprietà. La situazione varia considerevolmente da un Cantone all'altro (in Vallese la proporzione delle abitazioni in proprietà raggiunge quasi il 60 %, mentre nel Cantone di Basilea Città è soltanto del 10 % circa). Non esiste un nesso diretto tra l'imposizione fiscale e la proporzione di proprietà abitative, che è determinata da altri fattori come la qua-

lità degli appartamenti in locazione, il fatto che molti inquilini sono soddisfatti della loro abitazione, l'introduzione relativamente tardiva (1965) della proprietà per piani, il numero limitato di stranieri tra i proprietari di abitazioni, il desiderio di mobilità di una fetta cospicua della popolazione e il prezzo dei terreni, molto elevato sino all'inizio degli anni Novanta.

■ Gli inquilini sarebbero fortemente discriminati

Il diritto fiscale deve garantire la parità di trattamento tra proprietari e locatari. Di conseguenza, il valore locativo non può scendere troppo al di sotto del valore di mercato. Se i valori locativi fossero più bassi di quelli attuali - come chiesto dall'iniziativa - non sarebbe più garantita la parità di trattamento tra inquilini e proprietari di abitazioni. Si violerebbe pertanto gravemente un principio essenziale dello Stato di diritto.

■ Enorme diminuzione del gettito fiscale e obiettivo di bilancio compromesso

Nel giugno 1998, popolo e Cantoni hanno deciso a grande maggioranza di colmare il disavanzo delle finanze federali (obiettivo di bilancio 2001). L'iniziativa provocherebbe una diminuzione del gettito fiscale dell'ordine di 400-500 milioni di franchi per la Confederazione e di 1-1,4 miliardi di franchi per i Cantoni. Una simile erosione delle entrate fiscali non è compatibile con l'obiettivo di bilancio 2001 né con gli sforzi profusi dai Cantoni per limitare la spesa pubblica. L'iniziativa contraddice quindi gli sforzi volti a riequilibrare definitivamente le finanze federali.

Per tutti questi motivi Governo e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare "abitazione in proprietà per tutti".

Quarto oggetto

Legge federale sulla pianificazione del territorio

4

■ **La domanda che figura sulla scheda è la seguente:**

Volete accettare la modifica del 20 marzo 1998 della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)?

La modifica è stata approvata dal Consiglio nazionale con 104 voti contro 60 e 13 astensioni e dal Consiglio degli Stati con 38 voti contro 3.

■ La pianificazione del territorio offrirà all'agricoltura un margine di manovra maggiore

L'agricoltura è sottoposta a una concorrenza più aspra rispetto al passato. Se intende rimanere competitiva, deve quindi disporre della flessibilità necessaria per adeguarsi al cambiamento. Ogni anno più di 2000 aziende agricole cessano la loro attività a causa dell'evoluzione strutturale dell'economia. Aumenta quindi il numero delle costruzioni che non sono più necessarie all'agricoltura. Nell'ambito della vigente legge sulla pianificazione del territorio è estremamente difficile procedere a un cambiamento di destinazione e adibire tali costruzioni a un uso adeguato alle nuove circostanze. Talvolta, le disposizioni vigenti ostacolano l'impiego di metodi di produzione moderni. L'agricoltura deve quindi poter beneficiare di una maggiore flessibilità per quanto concerne l'utilizzazione degli edifici esistenti e i metodi di produzione.

■ Apertura controllata della zona agricola

Consiglio federale e Parlamento hanno deciso di modificare la legge sulla pianificazione del territorio affinché sia possibile - entro limiti ben definiti - destinare a usi non agricoli gli edifici che non sono più necessari all'agricoltura. La modifica legislativa autorizza inoltre la costruzione di nuovi edifici che consentiranno di utilizzare metodi di produzione più adeguati alle esigenze del mercato. Sarà possibile

costruire, in parti della zona agricola destinata a tal fine, serre ed edifici di grandi dimensioni adibiti all'allevamento di maiali e pollame.

Sarà inoltre autorizzata la coltura su sostrato inerte (in serra), già da tempo in uso in altri Paesi europei.

■ Perché è stato lanciato il referendum?

L'Associazione svizzera dei piccoli e medi contadini, i Verdi, diverse organizzazioni per la protezione dell'ambiente e talune associazioni che si occupano di pianificazione del territorio hanno lanciato il referendum. I promotori temono in particolare che le serre e le "fabbriche di animali" invadano le nostre campagne e che lo sviluppo disordinato delle costruzioni deturpi sempre più il paesaggio.

■ Considerazioni del Consiglio federale e del Parlamento

Per consentire all'agricoltura di affermarsi sul mercato, occorre offrirle migliori prospettive di sviluppo, in sintonia con la nuova politica agricola. Sarebbe sbagliato lasciar andare in rovina edifici la cui struttura architettonica è ancora ben conservata. La modifica legislativa tiene sufficientemente conto delle esigenze della tutela del paesaggio, poiché stabilisce chiari limiti all'uso di tali edifici e definisce con chiarezza le costruzioni che saranno autorizzate in futuro, garantendo pertanto la necessaria certezza del diritto.

Che cosa apporta la modifica della legge ?

Gli edifici agricoli destinati all'abitazione che non sono più necessari all'agricoltura potranno essere abitati anche da persone che non esercitano attività agricole o non lavorano più in questo settore.

A determinate condizioni, gli edifici esistenti meritevoli di protezione potranno essere destinati a usi non agricoli. Il cambiamento di destinazione sarà tuttavia autorizzato soltanto se non sarà possibile conservare gli edifici in altro modo.

La modifica della legge sulla pianificazione del territorio consente agli agricoltori di esercitare - a determinate condizioni - attività non agricole nella loro fattoria. Potranno ad esempio gestire una piccola falegnameria, un'officina adibita alla riparazione di macchine agricole o trasformare un alloggio accessorio per destinarlo all'agriturismo. Se applicato correttamente, il diritto vigente non ammette simili usi. Il nuovo diritto li autorizzerà tuttavia soltanto negli edifici già esistenti. Inoltre, occorrerà che le attività accessorie non agricole siano necessarie per garantire l'esistenza dell'azienda agricola.

In futuro gli agricoltori potranno inoltre costruire nella zona agricola porcili e pollai di grandi dimensioni e serre destinate alla coltura fuori terreno. Ma non indiscriminatamente: potranno costruirli soltanto nelle zone destinate a tal fine nel quadro di una procedura di pianificazione.

” Argomenti del comitato di referendum

“No alla distruzione del paesaggio!

Ogni secondo che passa, un metro quadrato di terreno viene cementificato. In tal modo, si distrugge a poco a poco il paesaggio. La modifica della legge sulla pianificazione del territorio accelera quest’evoluzione, facilitando la costruzione nella zona agricola a scapito dell’ambiente e del territorio destinato all’agricoltura e allo svago.

Di conseguenza, le organizzazioni per la protezione del territorio e i piccoli contadini hanno lanciato il referendum contro tale modifica.

Quattro sono i motivi per opporsi alla revisione della legge sulla pianificazione del territorio:

No allo sviluppo disordinato delle costruzioni e alla distruzione dell’ambiente

La legge sulla pianificazione del territorio garantisce che si costruisca soltanto nelle zone edificabili. Autorizza deroghe per l’agricoltura e negli spazi destinati allo svago, consentendo ad esempio di trasformare stalle in appartamenti di vacanza o di esercitare un’attività accessoria nelle fattorie. L’attuale margine di manovra è sufficiente e non va esteso ulteriormente. Tuttavia, le modifiche legislative proposte mirano proprio a questo. Conseguenza: paesaggi intatti sarebbero ricoperti di cemento e deturpati dallo sviluppo disordinato delle costruzioni.

No alle fabbriche di animali e alle colture fuori terreno

La nostra agricoltura si fonda su aziende che coltivano la terra. Sinora la legge sulla pianificazione del territorio ha limitato la moltiplicazione delle serre e delle stalle da ingrasso. Se la revisione fosse accettata, si spezzerebbe il legame esistente tra agricoltura e suolo spianando la strada alle colture su sostrato inerte e a nuove fabbriche di animali. Una simile evoluzione contraddirebbe il fine di un’agricoltura ecologica e rispettosa degli animali.

No alle speculazioni fondiarie e ai cattivi investimenti

Quando superfici agricole vengono destinate a usi commerciali, il prezzo dei terreni sale e cresce la speculazione fondiaria a scapito della maggior parte dei contadini che necessitano di terra. Solo i proprietari terrieri più abbienti possono infatti permettersi di fare investimenti costosi a fini commerciali. In tal modo, essi fanno tuttavia concorrenza alle aziende tradizionali. L’enorme incremento delle costruzioni nelle zone agricole costerebbe inoltre al contribuente ulteriori milioni di franchi destinati a finanziare le spese d’infrastruttura.

No all’aumento della burocrazia

La legge vigente offre un certo margine di manovra per la concessione di deroghe, impedendo tuttavia gli eccessi. L’introduzione di un gran numero di nuove disposizioni legislative pregiudicherebbe l’attuale certezza del diritto e complicherebbe enormemente l’applicazione della legge. Qualora fosse accettata, la modifica creerebbe altra burocrazia e molte nuove controversie di cui dovrebbe occuparsi il giudice”.

Il comitato di referendum

Parere del Consiglio federale

La modifica della legge sulla pianificazione del territorio crea regole chiare per l'uso degli edifici agricoli divenuti inutili e aiuta l'agricoltura a soddisfare le proprie esigenze in modo autonomo. È il frutto di un compromesso equilibrato tra la necessità di garantire un margine di manovra sufficiente per lo sviluppo dell'agricoltura e le esigenze di protezione del paesaggio. Il Consiglio federale approva la modifica in particolare per i seguenti motivi:

■ **Aiutare l'agricoltura a cavarsela da sola**

Per affermarsi nella moderna società industriale e dei servizi, l'agricoltura deve rimanere concorrenziale senza bisogno di sussidi che gravino in misura eccessiva sulle finanze dello Stato. È pertanto obbligata a sfruttare tutte le possibilità a sua disposizione per produrre secondo criteri ecologici e limitando i costi. La modifica fornisce all'agricoltura un aiuto che le consentirà di cavarsela da sola e offre un margine di manovra supplementare che incentiverà l'iniziativa individuale e la creatività. Anche gli agricoltori devono poter diventare imprenditori innovativi e consapevoli delle esigenze dell'ambiente.

■ **Paesaggio rurale vissuto anziché rovine**

Gli edifici che i mutamenti strutturali non consentono più di utilizzare a fini agricoli devono poter essere reimpiegati in

modo adeguato; in caso contrario essi cadrebbero in rovina. Non dobbiamo permetterlo. Sovente sono proprio le costruzioni a rendere attrattivo il paesaggio. Se dovessero scomparire, anche il paesaggio ne risentirebbe. Autorizzando il reimpiego di questi edifici si contribuisce quindi alla protezione del paesaggio. Ma l'utilizzazione delle costruzioni esistenti è opportuna anche per assicurare un uso parsimonioso del suolo.

■ **“Un'abitazione resta un'abitazione”**

Oggi esistono opinioni divergenti in merito al trattamento da riservare agli edifici abitativi di un'azienda agricola che ha cessato la propria attività. Iscrivendo nella legge il principio “un'abitazione resta un'abitazione” si garantisce che le famiglie contadine che cessano la loro attività non siano costrette a trasferirsi in una zona edificabile. In tal modo si tiene conto della realtà concreta e dei legami affettivi con la terra.

■ **Esistenza garantita grazie a nuove fonti di reddito**

Oggi molte aziende agricole non possono sussistere senza una fonte di reddito supplementare. A determinate condizioni, esse devono quindi poter adibire ad attività non agricole gli edifici che non sono più utilizzati per l'agricoltura. La modifica legislativa crea le condizioni necessarie per mantenere in vita aziende agricole altrimenti destinate a scomparire.

■ Niente “isole commerciali” nelle nostre campagne

La possibilità di ricavare un reddito supplementare da attività non agricole consente ai contadini di disporre di una maggiore flessibilità senza entrare seriamente in concorrenza con gli altri settori commerciali. Per quanto concerne la protezione dell'ambiente, l'igiene e la sicurezza del lavoro, le aziende accessorie autorizzate dovranno soddisfare le stesse esigenze cui sono subordinate le aziende commerciali. Le attività non agricole potranno essere esercitate soltanto negli edifici esistenti e solo accessoriamente a un'attività agricola. Anche in tali casi, il suolo soggiacerà interamente al diritto fondiario rurale, che consente di prevenire in modo efficace la speculazione nelle zone agricole. Le aziende di carattere meramente commerciale potranno quindi insediarsi soltanto nelle zone edificabili e continueranno a essere escluse dalle zone verdi. Non v'è pertanto motivo di temere un aumento del prezzo dei terreni e un incremento della speculazione fondiaria.

■ Le colture su sostrato inerte e le fabbriche di animali non invaderanno le nostre campagne

Autorizzando la creazione di edifici destinati alla coltura fuori terreno non si provocherà un incremento delle nuove costruzioni nella zona agricola; le preoccupazioni espresse a tal proposito sono prive di fondamento. La costruzione di serre ed edifici adibiti all'allevamento di animali continuerà a essere determinata dal mercato; lo Stato non promuoverà nemmeno in futuro la coltura su sostrato inerte. Dato però che esiste una domanda di prodotti fuori terreno, occorre che

tali prodotti (ad es. pomodori e cetrioli) possano essere coltivati nel nostro Paese per evitare di doverli importare da luoghi che distano diverse centinaia di chilometri dalla Svizzera. I Cantoni determineranno con una procedura di pianificazione democratica quali sono i luoghi in cui la costruzione di simili edifici è compatibile con le esigenze della tutela del paesaggio. Questa procedura garantirà di prevenire efficacemente sviluppi sbagliati in materia di pianificazione.

■ Non si spiana la strada allo sviluppo incontrollato delle costruzioni

La modifica della legge sulla pianificazione del territorio non rimette in discussione il principio costituzionale della separazione tra aree edificabili e aree non edificabili, né le esigenze in materia di tutela del paesaggio. La salvaguardia del paesaggio e degli spazi destinati allo svago rimane una funzione essenziale della zona agricola. Neppure in tale ambito v'è motivo di temere che paesaggi ancora incontaminati siano invasi da colate di cemento e deturpati dallo sviluppo incontrollato delle costruzioni; le preoccupazioni espresse a tal proposito sono infondate. La modifica legislativa autorizza infatti la costruzione di nuovi edifici soltanto se questi sono necessari per l'agricoltura; per usi non agricoli, si potranno utilizzare unicamente gli edifici esistenti. La revisione legislativa non provocherà neppure un forte incremento delle costruzioni e la collettività non dovrà accollarsi spese supplementari.

Per tutti questi motivi Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica della legge sulla pianificazione del territorio.

Testo in votazione

Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)

Modifica del 20 marzo 1998



L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 1996 ¹, decreta:

I
La legge federale del 22 giugno 1979 ² sulla pianificazione del territorio è modificata come segue:

Art. 16 Zone agricole

1 Le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; devono essere tenute per quanto possibile libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni e comprendono:

- a. i terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva necessari all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura;
 - b. i terreni che, nell'interesse generale, devono essere coltivati dall'agricoltura.
- 2 Per quanto possibile, devono essere delimitate ampie superfici contigue.
- 3 Nelle loro pianificazioni, i Cantoni tengono conto in maniera adeguata delle diverse funzioni della zona agricola.

Art. 16a Edifici e impianti conformi alla zona agricola

1 Sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o all'orticoltura. È fatta salva una descrizione più restrittiva della conformità alla zona ai sensi dell'articolo 16 capoverso 3.

2 Edifici e impianti che servono all'ampliamento interno di un'azienda agricola o orticola produttiva rimangono in ogni caso conformi alla zona.

3 Edifici e impianti che vanno al di là di un ampliamento interno dell'azienda possono essere ammessi in quanto conformi alla zona se sono situati in un territorio che il Cantone ha destinato a tal fine nella zona agricola mediante una procedura di pianificazione.

- 1) FF 1996 III 457
- 2) RS 700

4

Art. 16b Divieto d'utilizzazione

Edifici e impianti che non sono più utilizzati in conformità alla zona di destinazione e non possono essere destinati ad altro uso secondo gli articoli 24-24d non possono più essere utilizzati. Il divieto d'utilizzazione decade non appena essi possono essere utilizzati in modo conforme alla zona.

Art. 24 Eccezioni per edifici e impianti fuori delle zone edificabili

In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se:

- a. la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile, e
- b. non vi si oppongono interessi preponderanti.

Art. 24a Cambiamenti di destinazione senza lavori di trasformazione fuori delle zone edificabili

1 Quando il cambiamento di destinazione di un edificio o di un impianto fuori delle zone edificabili non necessita lavori di trasformazione ai sensi dell'articolo 22 capoverso 1, l'autorizzazione è rilasciata se:

- a. non ne deriva alcuna nuova ripercussione sul territorio, sull'urbanizzazione e sull'ambiente; e
- b. esso non contravviene ad alcun altro atto normativo federale.

2 L'autorizzazione eccezionale è rilasciata con la riserva di una nuova decisione, presa d'ufficio, in caso di mutate condizioni.

Art. 24b Aziende accessorie non agricole fuori delle zone edificabili

1 Se le aziende agricole non possono sussistere senza una fonte di reddito supplementare, è possibile autorizzare lavori di trasformazione degli edifici e impianti esistenti per installare un'azienda accessoria affine non agricola. Il requisito giusta l'articolo 24 lettera a non dev'essere soddisfatto.

2 L'azienda accessoria può essere utilizzata soltanto dal gestore dell'azienda agricola.

3 L'esistenza dell'azienda accessoria è menzionata nel registro fondiario.

4 Le aziende accessorie non agricole costituiscono parte integrante dell'azienda agricola e soggiacciono al divieto di divisione materiale e di frazionamento a tenore degli articoli 58-60 della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale.

5 Le disposizioni della legge federale sul diritto fondiario rurale concernenti le aziende accessorie non agricole non sono applicabili alle aziende accessorie di cui al presente articolo.



Art. 24c Edifici e impianti esistenti fuori delle zone edificabili, non conformi alla destinazione della zona

- 1 Fuori delle zone edificabili, gli edifici e impianti utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più conformi alla destinazione della zona sono per principio protetti nella propria situazione di fatto.
- 2 Con l'autorizzazione dell'autorità competente, tali edifici e impianti possono essere rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti o modificati legalmente. In ogni caso è fatta salva la compatibilità con le importanti esigenze della pianificazione territoriale.

Art. 24d Eccezioni di diritto cantonale per edifici e impianti fuori delle zone edificabili

- 1 In edifici abitativi agricoli, conservati nella loro sostanza, il diritto cantonale può autorizzare un'utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli.
- 2 Il diritto cantonale può inoltre autorizzare il cambiamento totale di destinazione di edifici e impianti degni di protezione, se:
 - a. sono stati sottoposti a protezione dall'autorità competente; e
 - b. la loro conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo.
- 3 Le autorizzazioni secondo i capoversi 1 e 2 possono essere rilasciate soltanto se:
 - a. l'edificio o l'impianto non è più necessario all'utilizzazione anteriore, si presta all'utilizzazione prevista e non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario;
 - b. l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati;
 - c. è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e il finanziamento di tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento completo di destinazione dell'edificio o dell'impianto, sono ribaltati sul proprietario;
 - d. la coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata;
 - e. non vi si oppongono interessi preponderanti.

Art. 25 cpv. 1bis e 2

1bis Essi stabiliscono i termini per le procedure necessarie a erigere, trasformare, mutare di destinazione edifici e impianti e ne disciplinano gli effetti.

2 Per tutti i progetti edilizi fuori delle zone edificabili, l'autorità cantonale competente decide se siano conformi alla zona o se un'eccezione possa essere autorizzata.

Art. 34 cpv. 1

1 Il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è ammesso contro le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti indennità per restrizioni della proprietà (art. 5), conformità alla destinazione della zona di edifici o impianti fuori della zona edificabile nonché autorizzazioni ai sensi degli articoli 24-24d.

Art. 37a Edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali, esterni alla zona edificabile e non conformi alla destinazione della zona

Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono autorizzati i cambiamenti di destinazione degli edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali eretti prima del 1° gennaio 1980 o non più conformi alla destinazione della zona in seguito a modifica dei piani d'utilizzazione.

II

Modifica del diritto vigente

La legge federale del 4 ottobre 1991¹ sul diritto fondiario rurale è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 3

³ Gli edifici e gli impianti non agricoli, nonché le parti di edifici o impianti che non possono né devono essere sottratti all'azienda o al fondo agricolo sono contemplati nella stima con il valore di reddito risultante dall'utilizzazione non agricola.

Art. 60 lett. e

L'autorità cantonale competente ad accordare l'autorizzazione permette eccezioni ai divieti di divisione materiale e di frazionamento se:

- e. un edificio agricolo, con il relativo terreno circostante, non più necessario per la gestione di un'azienda agricola o di un fondo agricolo, è trasferito al proprietario di un'azienda o di un fondo agricolo vicino per un uso conforme alla funzione prevista della zona, permettendo così di evitare la costruzione di un edificio che dovrebbe essere autorizzato in virtù dell'articolo 16a della legge sulla pianificazione del territorio².

III

Referendum ed entrata in vigore

- 1) RS 211.412.11
- 2) RS 700; RU ... (FF 1998 1037)
- 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
- 2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

PP
Impostazione

Invii non recapitabili
rimandare al controllo
degli abitanti del Comune

Raccomandazioni di voto

Consiglio federale e Parlamento vi
raccomandano di votare come segue
il 7 febbraio 1999:

■ **Si** al decreto federale concernente la
modifica delle condizioni di eleggibilità
al Consiglio federale

■ **Si** al decreto federale concernente
un articolo costituzionale sulla medicina
dei trapianti

■ **No** all'iniziativa popolare "abitazione
in proprietà per tutti"

■ **Si** alla modifica della legge federale
sulla pianificazione del territorio